

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi
e forniture*

Parere n. 115

del 22.11.2007

PREC497/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Ve.ri.co. Impianti S.r.l. – servizio energia integrato ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione per gli impianti termici degli immobili di pertinenza del Comune di Avellino. Durata del servizio anni cinque. S.A.: Comune di Avellino.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 12 novembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Ve.ri.co. Impianti S.r.l. contesta i requisiti economico/finanziari richiesti nell'ambito della procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.

Detti requisiti sono dall'istante considerati sproporzionati e restrittivi della concorrenza posto che, a fronte di un servizio avente un importo di euro 2.984.920,00, viene richiesto un fatturato globale di impresa non inferiore a tre volte l'importo dell'appalto e dunque pari a euro 8.954.476,00. L'istante evidenzia come, avendo il servizio una durata di cinque anni, l'importo medio annuo risulti essere pari ad euro 596.984,000, rispetto al quale viene richiesto un fatturato medio annuo per tre anni di euro 2.984.920,00 che, secondo la Ve.ri.co. Impianti S.r.l. è da considerarsi manifestamente sovradimensionato.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha replicato che il requisito di capacità economica non è da considerarsi eccessivo poiché la specifica natura dell'appalto non rappresenta un servizio annuale ripetuto per cinque anni, ma un servizio unico che si articola in un periodo pluriennale di durata quinquennale.

In data 22 novembre 2007 si è tenuta l'audizione alla quale ha partecipato l'istante, che ha ribadito quanto già esposto in atti.

Ritenuto in diritto

Questa Autorità si è già in passato occupata di valutare se i requisiti di capacità economica richiesti dalla documentazione di gara fossero da considerarsi eccessivamente sproporzionati rispetto all'importo posto a base di gara (si veda la Deliberazione del 22 maggio 2007 n. 153).

In detta deliberazione viene richiamato il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui la ragionevolezza dei requisiti non è da valutare in astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto. Al riguardo, il giudice amministrativo ha evidenziato come appartenga alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, "rigorosi e anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, essendo coesistente il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare" (Cons. di Stato 10 gennaio 2007, n. 37). Il limite a detta insindacabilità si rinviene allorché la scelta sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza, quale ad esempio, nella sentenza citata, è stata considerata la fissazione, in relazione al fatturato, di importi superiori al doppio del valore dell'appalto.

Nel caso di specie, la richiesta di un fatturato globale di impresa pari a tre volte l'importo della gara, pur volendo considerare il servizio come unico e non suddivisibile in cinque anni, appare sproporzionata e non giustificata dalla natura dell'appalto.

In base a quanto sopra considerato, nei limiti di cui in motivazione

ritiene che:

- la previsione, di cui al bando di gara in questione, di un fatturato globale pari a tre volte l'importo complessivo dell'appalto, sia sproporzionata ed eccessivamente restrittiva della concorrenza.

Il Consigliere Relatore

Giuseppe Brienza

Il Presidente f.f.

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 dicembre 2007